

BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO
Soc. Coop. iscritta all'Albo Banche – Albo Coop.ve A112765
Aderente al Fondo Garanzia dei Depos. del Cred. Coop.
Sede: 44042 Corporeno (FE) – Via Statale n.39
tel. 051.972711, fax 051.972246
C.F. e P.IVA 01402600389 ABI: 8509 CAB: 23400
Casella PEC : segreteria@postacer.bancacentroemilia.it
Capitale sociale al 31.12.2015 Euro 12.570.518,64

00505643

La presente scheda informativa è pubblicata sul sito internet della Banca ed è disponibile gratuitamente presso ciascuna filiale

Informazioni generali sulla Banca

Banca Centro Emilia è una Banca di Credito Cooperativo e in quanto tale è:

- **società cooperativa:** società regolata dal principio del voto capitario (che opera secondo il meccanismo “una testa un voto”, a prescindere dal numero delle Azioni possedute), della “porta aperta” e con obiettivi di utilità sociale;
- **a mutualità prevalente:** in quanto società cooperativa che eroga il credito prevalentemente ai Soci. Il principio della prevalenza viene rispettato quando più del 50% delle attività di rischio è destinato ai Soci;
- **localistica:** ovvero banca del territorio (i Soci sono espressione del contesto in cui l'azienda opera); per il territorio (il risparmio raccolto sostiene e finanzia lo sviluppo dell'economia reale); nel territorio (appartengono al contesto locale al quale sono legate da un rapporto di reciprocità). La quasi totalità (cioè non meno del 95%) delle attività di rischio delle BCC deve essere effettuata nella zona di competenza territoriale;
- **non lucrativa:** le BCC devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale; una quota degli utili netti annuali, in misura pari al 3%, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; la quota di utili rimanenti può essere destinata a fini di beneficenza o mutualità ovvero per eventuali rivalutazioni delle quote, ristorni o dividendi, sempre nel rispetto degli stringenti limiti definiti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, nonché nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 2514 del codice civile;
- **solidale:** promuove l'aiuto reciproco dei Soci e la crescita economica, morale e culturale della propria comunità (ad esempio attraverso la promozione della cultura cooperativa, l'educazione al risparmio, l'educazione alla previdenza).

Informazioni sulle Azioni della Banca

Denominazione

Azioni di Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo

Divisa

Euro

Valore nominale Euro 51,64 per ogni Azione. Nessun Socio può possedere Azioni il cui valore nominale complessivo superi Euro 100.000.

Sovrapprezzo

L'acquisizione della qualità di Socio comporta la corresponsione del sovrapprezzo vigente alla data di ingresso nella società, così come determinato dall'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione, attualmente pari ad euro 6,00 per ogni Azione, fino ad un massimo di euro 6.000.

Commissioni

Non sono previste commissioni di sottoscrizione

Circolazione delle Azioni

Le Azioni di Banca Centro Emilia, come quelle di tutte le BCC, non possono essere negoziate nel mercato dei capitali, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale. Infatti, per legge, si diviene Socio della BCC non semplicemente acquistando le Azioni, ma soltanto a seguito dell'accoglimento da parte del consiglio di amministrazione della Banca della richiesta di ammissione a Socio. Di conseguenza, ed ulteriormente, le Azioni di Banca Centro Emilia non sono, né possono essere, quotate in un mercato regolamentato. Non sono, inoltre, negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione o mediante internalizzatore sistematico. In aggiunta, le Azioni di Banca Centro Emilia sono soggette alle condizioni e ai limiti per ridurre i fondi propri, di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 (c.d. CRR), come successivamente integrato e modificato, e alle norme tecniche di regolamentazione collegate. In particolare, il riacquisto e il rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 è possibile solo previa autorizzazione della Banca d'Italia e subordinatamente alle condizioni definite nelle richiamate disposizioni.

Caratteristiche

Le Azioni sono prodotti rappresentativi di quote di partecipazione al capitale sociale di una Banca di Credito Cooperativo. La titolarità di una o più Azioni implica lo status di Socio, legittimando all'esercizio di:

- diritti patrimoniali, quali:
 - la partecipazione agli utili nella misura eventualmente determinata annualmente dall'assemblea dei Soci e comunque in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - la partecipazione alle rivalutazioni delle Azioni, eventualmente deliberate annualmente dall'assemblea dei Soci e comunque in misura non superiore al limite espresso dalle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
 - la partecipazione ai ristorni eventualmente deliberati annualmente dall'assemblea dei Soci, relativamente ai quali (i) l'ammontare non deve eccedere il limite del 50 per cento della quota di utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la destinazione ai fondi mutualistici previsti dalla legge e (ii) la liquidazione deve avvenire almeno per la metà mediante incremento della partecipazione sociale e non attraverso la retrocessione di importi monetari ai Soci;
- e amministrativi, quali il diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto, esercitabile solo qualora siano trascorsi almeno 90 giorni dall'iscrizione nel libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle Azioni dallo stesso possedute. La qualità di Socio si assume con l'iscrizione nel libro dei Soci.

Disciplina Applicabile

La disciplina applicabile alle Azioni emesse da Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo è quella tipica delle Banche di Credito Cooperativo, che hanno natura di società cooperativa. A tal fine si invitano i sottoscrittori a prendere visione, in particolare, degli articoli 6 (Ammissibilità a Socio), 7 (Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio), 8 (Procedura di ammissione a socio), 9 (Diritti e doveri dei Soci), 11 (Perdita della qualità di Socio), 12 (Morte del socio), 13 (Recesso del Socio), 14 (Esclusione del Socio), 15 (Liquidazione della quota del Socio), 21 (Azioni e trasferimento delle medesime), 22 (Sovrapprezzo) e 49 (Utili) dello statuto sociale.

Recesso

I casi di recesso dalla società sono regolati dallo statuto della Banca e dalla legge e sono ammessi in specifici e determinati casi. In particolare, il Socio ha diritto di recedere dalla società, qualora: (i) non abbia concorso alle

deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura; *(ii)* siano venuti meno i requisiti di residenza o di sede legale, ovvero di svolgimento dell'attività in via continuativa nella zona di competenza della Banca.

Il socio può altresì chiedere di recedere qualora il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle Azioni ad altro soggetto non Socio; nel caso di dissenso rispetto alle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società; nonché negli altri casi previsti dalla legge (di cui all'art. 2437 del codice civile).

Rimborso

Ai sensi del Testo Unico Bancario e delle disposizioni della Banca d'Italia, la Banca può limitare il diritto al rimborso delle Azioni nei casi di esclusione, morte e recesso, anche a seguito di trasformazione della Banca, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle Azioni tra gli strumenti di capitale ammessi nella componente di qualità primaria di classe 1 (CET 1-*Common Equity Tier 1*) dei fondi propri della medesima.

Regime Fiscale

Sono a carico dell'azionista le imposte e le tasse che per legge colpiscono la titolarità di Azioni, il loro trasferimento e/o i relativi dividendi. Si segnala, in ogni caso, che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun azionista, vale a dire se lo stesso è persona fisica o persona giuridica, e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Informazioni sui rischi

Di seguito le principali categorie dei rischi che il sottoscrittore (acquirente) delle Azioni di Banca Centro Emilia, potrebbe assumere.

Rischio emittente

Le Azioni sono uno strumento partecipativo che risente della situazione patrimoniale dell'emittente. Pertanto in caso di perdite ripetute nonché nel caso teorico di *default* dell'emittente potrebbe determinarsi una riduzione o un azzeramento del valore delle Azioni. Gli emittenti bancari sono esposti ai rischi tipici dell'attività bancaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di credito (consistente nel rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate), il rischio di tasso (consistente nel rischio connesso alla possibilità di subire minori ricavi o perdite in conseguenza di uno sfavorevole andamento dei tassi di mercato, sia in termini di riduzione del margine di interesse che in termini di contrazione del valore del patrimonio della Banca), il rischio di liquidità (consistente nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di cassa nei tempi richiesti e a costi sostenibili). L'emittente, inoltre, nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria, è fortemente influenzato dalla situazione dei mercati finanziari e dal generale contesto macroeconomico. Le sopra richiamate circostanze sono mitigate dal fatto che la Banca, come emittente, è sottoposta a controlli sui rischi e sull'adeguatezza patrimoniale derivanti dalla disciplina ad essa applicabile in quanto soggetto bancario.

Rischio connesso al Bail-in

La Direttiva 2014/59/UE dell'Unione Europea, del 15 maggio 2014, (c.d. BRRD) ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto. Tra questi strumenti è previsto il c.d. "bail-in" che consente, al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, la riduzione o l'azzeramento del valore delle Azioni, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la Banca. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: *(i)* Azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; *(ii)* obbligazioni subordinate; *(iii)* obbligazioni non subordinate (*senior*) e depositi interbancari e delle grandi imprese; *(iv)* depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro). Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della Banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza. Quanto precede comporta che, in particolari situazioni, il sottoscrittore (acquirente) potrebbe vedersi ridurre il valore delle Azioni possedute fino al suo azzeramento.

Rischio mercato

Il prezzo delle Azioni (che non sono quotate in un mercato e non hanno un valore di riferimento di mercato), che non risente in senso proprio della oscillazione dei prezzi che caratterizza i mercati, è stato determinato secondo la procedura di cui all'articolo 2528 del codice civile che prevede che il prezzo di emissione delle Azioni di società cooperative può essere maggiorato di un sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione.

Illiquidità

I limiti, stabiliti per legge alla circolazione delle Azioni delle Banche di Credito Cooperativo, determinano conseguenti difficoltà di disinvestimento da parte del sottoscrittore (o acquirente), che potrebbe non essere in condizione di cedere le proprie Azioni.

Ai sensi dello Statuto, le Azioni possono essere rimborsate solo nei casi di scioglimento del rapporto sociale espressamente previsti dalle citate norme statutarie (recesso, esclusione, morte), nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa primaria e regolamentare applicabile. In particolare, il diritto al rimborso delle Azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione della Banca, morte o esclusione del Socio, è possibile solo previa valutazione positiva della sostenibilità rispetto alla situazione tecnica della Banca e subordinatamente all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Dati finanziari della Banca

Principali dati finanziari della Banca	30/06/2016	31/12/2015
Fondi propri (€/000)	53.022	52.899
CET 1 Capital Ratio (%)	15,63%	15,77%
Tier 1 Capital Ratio (%)	15,63%	15,77%
Total Capital Ratio(%)	15,64%	15,79%
Sofferenze lorde/impieghi lordi (%)	7,72%	8,19%
Sofferenze nette/impieghi netti (%)	2,77%	3,22%
Sofferenze nette/Fondi propri (%)	12,95%	13,35%
Crediti deteriorati lordi /impieghi lordi (%)	25,58%	22,64%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti (%)	7,24%	6,58%
Crediti deteriorati netti /Fondi Propri (%)	57,40%	53,80%

Avvertenza:

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda alla lettura dello statuto sociale della Banca, approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci del 26 maggio 2011 e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2015 - disponibile sul sito internet www.bancacentroemilia.it - ed in particolare a Titolo II (Soci) ed al Titolo IV (Patrimonio – Capitale Sociale – Azioni). Per ulteriori informazioni i sottoscrittori possono rivolgersi alla propria filiale di appartenenza ovvero consultare i documenti di bilancio (in particolare la sezione denominata "Nota Integrativa") pubblicati sul sito internet della Banca (homepage > la banca > dati di bilancio).